

Legge 5 agosto 1981 n. 416

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

Publicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1981, n. 215.

[...]

Art. 26 Contributi per la stampa italiana all'estero.

A decorrere dal 1° gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero.

La misura dei contributi per i giornali, le riviste e le pubblicazioni di cui al primo comma è determinata tenendo conto della loro diffusione presso i lavoratori italiani all'estero, della loro natura e consistenza informativa, nonché del loro apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed è istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.

Sono abrogate le norme che a qualsiasi titolo dispongono contributi per la stampa di giornali italiani pubblicati all'estero.

[La carta destinata alla stampa dei periodici non è assoggettata al pari di quella dei quotidiani, al contributo a favore dell'Ente nazionale cellulosa e carta di cui alla L. 13 giugno 1940, n. 868 e successive modificazioni, purché il consumo per testata non superi i 100 quintali l'anno].

[...]

Art. 29. Programmi ammessi al finanziamento agevolato.

[È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per i contributi in conto interesse a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente articolo e nei successivi ⁽⁸³⁾.

I programmi finanziabili con il contributo dello Stato di cui al presente articolo devono contenere indicazioni analitiche su:

1) la situazione patrimoniale dell'impresa;

2) la descrizione particolareggiata degli interventi previsti dall'impresa ai fini della realizzazione delle iniziative di ristrutturazione tecnico-produttiva, dello sviluppo economico-produttivo con l'indicazione analitica dei finanziamenti necessari per ciascuna delle predette finalità;

3) i tempi entro i quali le imprese prevedono di raggiungere l'obiettivo del programma ed il complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, ivi compreso il ricorso alle altre agevolazioni di cui alla presente legge, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo suddetto ⁽⁸⁴⁾] ⁽⁸⁵⁾

Art. 30. Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva.

[I programmi di ristrutturazione economico-produttiva possono prevedere esclusivamente iniziative comprese tra le seguenti:

a) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora, nonché l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno ⁽⁸⁶⁾;

b) introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati sull'impiego di elaborati ed elaborazione dei programmi necessari per renderli operativi;

c) riqualificazione del personale connessa con l'introduzione di nuove tecnologie;

d) costituzione delle scorte di materie prime e di materiale da impiegare nella produzione, necessari per assicurare la regolarità e continuità di questa;

e) realizzazione di nuove testate o di nuove iniziative editoriali, anche nell'ambito delle testate esistenti, con esclusione delle spese correnti connesse alla loro pubblicazione ⁽⁸⁷⁾.

I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27, alle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella stampa dei giornali quotidiani e periodici ⁽⁸⁸⁾.

I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche alle imprese editrici di libri nonché alle imprese stampatrici di libri, in misura proporzionale al fatturato relativo ai libri, sul fatturato complessivo per le iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c). Si applicano le disposizioni di cui al quinto, settimo, nono e decimo comma ⁽⁸⁹⁾.

I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere accordati alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica solo per iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma e connesse all'attività delle imprese beneficiarie, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto. È data precedenza, nella concessione dei contributi sui finanziamenti alle imprese di distribuzione, a quelli destinati alle imprese costituite in forma cooperativa o consortile tra imprese editrici, tra imprese di distribuzione e tra rivenditori.

La quota degli investimenti e delle altre iniziative previste nel primo comma assistita da contributo in conto interessi non può superare il settanta per cento del complesso delle spese previste per la loro realizzazione, ivi comprese quelle indicate nel *primo comma dell'art. 16, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902*, e le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al quaranta per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento.

Il limite percentuale della quota di investimenti e delle altre iniziative assistita da contributo in conto interessi è elevato all'ottanta per cento per le cooperative di cui all'articolo 6.

Il limite massimo di finanziamento assistibile dal contributo in conto interessi è stabilito in lire 10 miliardi per ogni operazione.

Per il primo biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammissibile a contributo una sola operazione ai sensi del presente articolo per ogni testata di giornale quotidiano edita o per ogni impresa editrice di giornali periodici o per ogni agenzia nazionale di stampa o per ogni impresa la cui attività esclusiva o prevalente consista nella stampa di giornali o per ogni impresa editrice di libri o per ogni impresa di distribuzione della stampa quotidiana e periodica.

La durata massima dei finanziamenti è fissata in anni dieci.

Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio a medio termine, di cui all'*articolo 19 della L. 25 luglio 1952, n. 949*, sono autorizzati ad accordare, nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie che ne definiscono i compiti di istituto, i finanziamenti di cui al presente articolo.

Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'articolo 29⁽⁹⁰⁾.

I contributi in conto canoni non possono comunque essere superiori all'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero le operazioni se effettuate ai sensi e con i limiti di cui ai commi dal quinto al nono.

I contratti di locazione finanziaria hanno durata decennale.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono quelle di cui al *secondo comma dell'articolo 17, L. 2 maggio 1976, n. 183*⁽⁹¹⁾]⁽⁹²⁾.

31. Durata e modalità dei finanziamenti.

[Ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo precedente si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'*articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902*, ridotto al trenta per cento per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 6 della presente legge.

La durata dei finanziamenti non può superare i dieci anni, di cui non più di due di utilizzo o preammortamento. La durata del finanziamento, le modalità di ammortamento e le altre condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione dei contributi.

Per la liquidazione dei contributi in conto interessi si applicano le disposizioni di cui al primo e *secondo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902*.

Gli adempimenti a carico delle imprese finanziate, degli istituti e delle aziende di credito, nonché le modalità di esecuzione sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro⁽⁹³⁾]⁽⁹⁴⁾.

Art. 32. Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato.

Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'articolo 29, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'*articolo 9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041*, sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.

I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario da lui designato, su conforme delibera di un Comitato composto da ⁽⁹⁵⁾:

a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

b) un Sottosegretario di Stato per il tesoro;

c) un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;

e) il direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato;

f) il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato;

g) il direttore generale del tesoro, o un suo delegato;

h) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani ⁽⁹⁶⁾;

i) un rappresentante degli editori dei giornali periodici ⁽⁹⁷⁾;

l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti ⁽⁹⁸⁾;

m) un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) ⁽⁹⁹⁾;

n) un rappresentante degli editori radiofonici ⁽¹⁰⁰⁾.

Il Comitato di cui sopra è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato è integrato da due esperti in materia di editoria libraria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri ⁽¹⁰¹⁾ ⁽¹⁰²⁾.

Art. 33. Fondo centrale di garanzia.

[È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'articolo 29 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso articolo. A tal fine è autorizzata apposita gestione ai sensi dell'*articolo 9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041*.

La garanzia sul fondo è di natura sussidiaria e può essere accordata agli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.

La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste dal *primo comma dell'articolo 20 della L. 12 agosto 1977, n. 675*, e successive modificazioni ed integrazioni ⁽¹⁰³⁾.

La dotazione finanziaria del fondo è costituita:

1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento. La trattenuta è dello 0,50 per cento;

2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera *b*) del *quinto comma dell'articolo 20 della L. 12 agosto 1977, numero 675*, modificato dall'*articolo 12-bis del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *L. 29 marzo 1979, n. 91*;

3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente legge;

4) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo ⁽¹⁰⁴⁾ ⁽¹⁰⁵⁾] ⁽¹⁰⁶⁾.

[...]

NOTE

(68) Comma così sostituito dall'*art. 19, L. 25 febbraio 1987, n. 67*. Per un aumento dei contributi di cui al presente comma vedi l'*art. 3, L. 7 marzo 2001, n. 62*.

(69) Vedi il *D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48*.

(70) Comma abrogato dall'*art. 19, L. 25 febbraio 1987, n. 67*.

(86) Lettera così modificata dall'*art. 10, L. 7 agosto 1990, n. 250*.

(87) Per l'interpretazione autentica del primo comma, vedi l'*art. 45, comma 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(88) Comma così sostituito dall'*art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67*.

(89) Comma così modificato dall'*art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67*.

(90) Comma così sostituito dall'*art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67*.

(91) Vedi il *D.P.C.M. 12 novembre 1981*, nonché l'*art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67*. Vedi, anche, l'*art. 10, L. 7 agosto 1990, n. 250*. L'*art. 17, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669*, ha disposto la proroga, per il quinquennio 1996-2000, delle disposizioni di cui al presente articolo.

(92) Articolo abrogato dall'*art. 21, L. 7 marzo 2001, n. 62*.

(93) Vedi il *D.P.C.M. 12 novembre 1981*, nonché l'*art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67*. Vedi, anche, l'*art. 10, L. 7 agosto 1990, n. 250*. L'*art. 17, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669*, ha disposto la proroga, per il quinquennio 1996-2000, delle disposizioni di cui al presente articolo.

(94) Articolo abrogato dall'*art. 21, L. 7 marzo 2001, n. 62*.

(95) Per la soppressione del comitato di cui al presente articolo vedi l'*art. 4, D.P.C.M. 3 settembre 2002*.

(96) Lettera aggiunta dall'*art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67*.

(97) Lettera aggiunta dall'*art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67*.

(98) Lettera aggiunta dall'*art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67*.

(99) Lettera aggiunta dall'[art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67](#).

(100) Lettera aggiunta dall'[art. 10, L. 7 agosto 1990, n. 250](#).

(101) Vedi, anche, l'[art. 10, L. 7 agosto 1990, n. 250](#). L'[art. 17, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669](#), ha disposto la proroga, per il quinquennio 1996-2000, delle disposizioni di cui al presente articolo.

(102) Vedi, anche, l'[art. 2, L. 25 febbraio 1987, n. 67](#).

(103) Comma così modificato dall'[art. 2, L. 4 agosto 1984, n. 428](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 1984, n. 219).

(104) Vedi, anche, l'[art. 2, L. 25 febbraio 1987, n. 67](#). L'[art. 17, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669](#), ha disposto la proroga delle disposizioni di cui al presente articolo per il quinquennio 1996-2000.

(105) Vedi il [D.P.C.M. 12 novembre 1981](#).

(106) Articolo abrogato dall'[art. 21, L. 7 marzo 2001, n. 62](#).